



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 10 febbraio e del 21 aprile 2005 il quesito posto dalla Direzione Generale per gli Enti Cooperativi relativamente alla legittimità di una operazione di distribuzione dei ristorni che ha generato una perdita di esercizio;

UDITA la relazione dell'avvocato Ermanno Belli;

RILEVATO CHE, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 53 del 18/6/02 e n. 37 del 9/7/03, nonché dalla Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nelle raccomandazioni di maggio e giugno del 2003 elaborate in materia di "copertura delle perdite nelle società cooperative", si può ristornare ai soci solo l'avanzo di gestione derivante dallo scambio mutualistico generato con i soci stessi e, comunque, nella quantità tale che la predetta erogazione dei ristorni non determini una perdita di esercizio;

PRECISATO CHE la distribuzione dei ristorni oltre al consentito (sia nella ipotesi di distribuzione del risultato derivante dall'attività con i terzi, sia nella ipotesi di distribuzione oltre quanto consentito dal risultato di gestione tale da generare perdita che viene coperta con riserve indivisibili) comporta ex art. 14 l. 601/73, ex art. 17 l. 388/00 ed ex art. 16 Dlgs 220/02, la perdita dei benefici fiscali per il futuro, considerandosi tali operazioni come una surrettizia distribuzione di utili, e, quindi, la devoluzione del patrimonio effettivo esistente ai fondi mutualistici delle Associazioni cooperative o al Ministero delle Attività Produttive, quest'ultimo solo se la Cooperativa non aderisce ad Associazioni Cooperative;

RITENUTO PERÒ che nella fattispecie la Cooperativa pur avendo distribuito i ristorni ai soci oltre quanto consentito dal risultato di gestione, tant'è che ha generato una perdita, non ha utilizzato le riserve indivisibili per la copertura della perdita stessa, ma ha chiesto

ed ottenuto dai soci un versamento per il ripianamento delle perdite, quasi fosse una restituzione del ristorno;

EVIDENZIATO CHE nel caso di specie la cooperativa ha commesso errori di imputazione, tant'è che anche il versamento per la copertura delle perdite l'ha denominato "versamenti fuori capitale" anziché, ad esempio "versamenti in conto copertura perdite";

RICORDATO CHE le cooperative sono tenute al rispetto del principio di parità di trattamento dei soci ed all' erogazione dei ristorni ai soci in base allo scambio mutualistico, tenendo presente che il ristorno deve essere proporzionato alla qualità e quantità degli scambi mutualistici in base a criteri oggettivi approvati dall'Assemblea;

ESPRIME PARERE

all'unanimità, che

se una cooperativa che attribuendo ristorni ai soci oltre quanto consentito, ma comunque entro l'avanzo di gestione derivante dall'attività con i soci, e non quindi attingendo dall'avanzo derivante dall'attività con i terzi, copre la perdita derivante da detta operazione con versamenti dei soci e non con le riserve, non concretizza l'ipotesi di surrettizia distribuzione di utili. Detta operazione, evidenzia, in ogni caso, una non corretta utilizzazione dell'avanzo di esercizio in quanto i ristorni sono proporzionali all'attività mutualistica svolta dai soci, mentre il versamento in conto ripianamento perdite, in mancanza di specifiche determinazioni, avviene in misura uguale da parte dei soci, violando il principio di parità di trattamento dei soci ed evidenziando una non corretta esposizione della situazione gestionale, economica e finanziaria della cooperativa che, invece di chiudere in utile, chiude in perdita.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

